
USO FOTOCOPIATRICE, DANNO ALLA SALUTE E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Giovanni Catalisano*

Sommario: **1.** Uso della fotocopiatrice e lesione del diritto alla salute – **2.** La responsabilità *ex art.* 2087 c.c. – **3.** Considerazioni conclusive.

1. Uso della fotocopiatrice e lesione del diritto alla salute

In molteplici contesti lavorativi è diffuso l'uso della fotocopiatrice per ragioni di lavoro. Pertanto, può accadere che un lavoratore si trovi a fare uso di tale apparecchiatura in modo reiterato.

Secondo la Giurisprudenza, l'uso della fotocopiatrice comporta l'insorgere della responsabilità del datore di lavoro *ex art. 2087 c.c.* in caso di lesione del diritto alla salute.

In un caso, recentemente affrontato dalla Cassazione, veniva dedotta la responsabilità della pubblica amministrazione, in veste di datore di lavoro, a fronte della malattia che aveva portato il lavoratore alla morte, contratta per causa di servizio, in quanto lo stesso aveva la mansione di addetto al funzionamento ed alla manutenzione della fotocopiatrice con conseguente costante esposizione a sostanze chimiche portatrici, secondo inconfutabili accertamenti scientifici, della patologia contratta¹.

2. La previsione di cui all'art. 2087 c.c.

L'art. 2087 c.c. prevede che l'imprenditore sia tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

L'intero apparato di disposizioni dettate per la tutela dei luoghi di lavoro ha subito, nel corso del tempo, una trasformazione², anche alla luce dei fatti di cronaca accaduti negli ultimi tempi.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro³.

¹ Cass. civ., sez. III, ord., (ud. 05.12.2017) 31.01.2018, n. 2366.

² Per approfondimenti: Arrigo G., *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, II, Milano, 2001; id., *La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'ordinamento comunitario*, in F. Carinci, *Diritto del lavoro. Commentario*, VIII, *Ambiente e sicurezza del lavoro*, a cura di Rusciano e Natullo, Torino, 2007; Foglia R., *L'attuazione giurisprudenziale del diritto comunitario del lavoro*, Padova, 2002; Loy G., *La tutela della salute nei luoghi di lavoro*, Padova, 1996; Montuschi L., *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997; Ricci M., *La sicurezza sul lavoro*, Bari, 1999; Rocella M. – Treu T., *Diritto del lavoro della comunità europea*, Padova, 2002.

³ Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 3304 del 23.01.2017. Per approfondimenti: Gaeta L. (1986), *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, ESI, 1986.

È opportuno precisare che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio⁴.

D'altronde, sussiste una posizione di garanzia, a carico del datore di lavoro, poiché vi è un bene giuridico che necessita di protezione, visto che il titolare da solo non è in grado di proteggerlo, a fronte di una fonte giuridica che abbia la finalità di tutelarlo, nonché tale obbligo gravi su una o più persone, specificamente individuate, che siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato⁵.

Il lavoratore, pur essendo il soggetto primariamente tutelato dalla normativa prevenzionale, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia nella materia del lavoro. Si potrebbe dire che la posizione del lavoratore è una situazione bifronte: il lavoratore come soggetto destinatario di responsabilità e come soggetto destinatario di protezione. Importante, in proposito, è la disposizione che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina (cfr., in particolare, l'art. 6 del D.P.R. n. 547/1955), gli obblighi comportamentali del lavoratore (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008). Di rilievo, in particolare, è l'obbligo imposto dal comma 1 del citato articolo al lavoratore di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni. Si tratta di un obbligo cautelare "specifico", la cui violazione può integrare un addebito a titolo di "colpa specifica", con gli effetti, in caso di danno alle persone, di cui agli art. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p. Ma tale disposizione va letta unitamente a quella (art. 18, comma 3-bis) che cristallizza, con apposita previsione normativa, l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente sull'adempimento degli obblighi previsti a carico di lavoratori, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti, come peraltro già ritenuto dalla giurisprudenza consolidata; la violazione di tale obbligo di vigilanza è stata autonomamente sanzionata ai sensi del successivo art. 55, D. Lgs. n. 81/2008. La responsabilità del datore di lavoro

⁴ Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 48408 del 07.12.2015.

⁵ Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 20050 del 13.05.2016.

non è, pertanto, esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore⁶.

D'altronde, la stessa Costituzione, nel riconoscere la tutela dei diritti della persona, nella varie manifestazioni, sancisce limitazioni all'iniziativa imprenditoriale, visto che qualunque attività lavorativa deve comunque svolgersi in condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Pertanto, è vero che l'iniziativa economica è libera ed è compito dello Stato favorire l'imprenditoria, però ciò non significa che tale libertà d'azione possa estrinsecarsi in comportamenti che possano porre in pericolo la salute dei lavoratori⁷.

Al contrario, il lavoratore vanta un diritto ad avere un ambiente di lavoro immune da situazioni che possano ledere la sua integrità psicofisica. Pertanto, esistono delle misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare e che rappresentano anche delle forme di delimitazione delle scelte operative dell'imprenditore.

Infatti, si afferma che il datore di lavoro è tenuto a tutelare la dignità del lavoratore che è la condizione di onorabilità e nobiltà morale che nasce dalle qualità intrinseche di chi ha dignità e si fonda propriamente sul suo comportamento, sul suo contegno nei rapporti sociali, sui propri meriti e consiste in un rispetto di sé, che suscita ed esige negli altri, in forza di tale esemplarità etica⁸.

Pertanto, si afferma che l'obbligazione di sicurezza ha natura contrattuale⁹ e come

⁶ Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 29794 del 10.07.2015.

⁷ Amoroso G., Di Cerbo V., Maresca A., *Il diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè; Mazzotta O., *Danno alla persona e rapporto di lavoro: qualche domanda, politicamente non corretta, alla giurisprudenza*, in *LD*, 2004; Montuschi L., *Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro*, op. cit.; Nogler L., *Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico*, in *RIDL*, 2002; Pedrazzoli M., *Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore* in *RTDPC*, 2007; Aprile P., *Sub art. 2087 cc.. Tutela delle condizioni di lavoro*, in Amoroso, G., Di Cerbo V., Maresca A. (a cura di), *Il diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2007; Arrigo G. (2007), *La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'ordinamento comunitario*, in Commentario diretto da Carinci F., *Diritto del lavoro*, Cester C. (a cura di), 2 ed., *Ambiente e sicurezza del lavoro*, Torino, Utet, 2007.

⁸ Cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 6031 del 29.05.1993.

⁹ Albi P., *Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona*, op. cit., p. 125; Barassi L., *Il diritto del lavoro*, II, Milano, 1957, p. 274; Bianchi D'Urso F., *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Napoli, 1980, p. 41; De Litala L., *L'obbligo della tutela dell'integrità fisica del lavoratore secondo il disposto dell'art. 2087 del codice civile*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 1962, I, p. 231; Evangelista S., *Procedimenti e mezzi di tutela della salute in azienda*, Milano, 1984; Levi Sandri Lionello R., *Istituzioni di legislazione sociale*, Milano, 1966, p. 145; Marino V., *La responsabilità del datore per infortuni e malattie da lavoro*, Milano, 1990; Montuschi L., *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1986, p. 55; Natullo G., *La tutela dell'ambiente di lavoro*, in *Dottrina e giurisprudenza di diritto del lavoro*, Torino, 1995; Nogler L., *La deriva risarcitoria della tutela dei diritti inviolabili del lavoratore dipendente*, in *Quaderni dir. lav. Rel. Ind.*, 2006, n. 29, p. 63; Prosperetti U., *Il lavoro subordinato*, Milano, 1964, p. 129; Razza, *Contributo alla teoria degli obblighi dell'imprenditore*, in *Dir. giur.*, 1958, p. 721; Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1968, p. 163; Spagnuolo

tale grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure dirette a rendere sicuro il luogo di lavoro, al fine di ridurre il rischio che si verifichi un evento lesivo, non l'eliminazione dello stesso, esistendo sempre un margine di probabilità che, nonostante le cautele adottate, il sinistro si verifichi lo stesso.

3. Considerazioni conclusive

Alla luce dell'ampia diffusione delle fotocopiatrici e dell'acclarata nocività delle sostanze che vengono emesse durante l'uso delle stesse, non si può negare che i rischi alla salute collegati a tale strumento debbano formare oggetto di attenta analisi nella valutazione dei rischi nello svolgimento dell'attività lavorativa.

D'altronde, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l'infortunio di un dipendente. Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione. Il datore di lavoro deve verificare lo stato dei luoghi di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l'accesso ai dipendenti¹⁰.

Vigorita, *Responsabilità dell'imprenditore*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, diretto da Riva Sanseverino e Mazzoni, II, Padova, 1971, p. 418; Tampieri, *Sicurezza sul lavoro e modelli di rappresentanza*, Torino, 1999, p. 4.

¹⁰ Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 12257 del 22.03.2016.

* Docente di Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10, Università degli studi di Enna - Kore

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 21 MARZO 2018 – ANNO XVIII

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078
Tortorici ME -Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 -
info@ambientediritto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562*

Rivista Giuridica Telematica
AmbienteDiritto.it
Anno XVIII

Focus su alcune materie trattate
Diritto Ambientale: inquinamento, rifiuti
Diritto urbanistico, dell'edilizia
Diritto dell'energia
Diritto dei contratti pubblici
Pubblica amministrazione
Processo penale, civile e amministrativo
Diritto dell'Unione Europea
Diritto del lavoro - sicurezza

CODICI aggiornati e annotati:
- Codice dell'ambiente
- Codice urbanistico e dell'edilizia
- Codice dei Beni Culturali
- NUOVO Codice degli Appalti

Il nuovo formato in "quaderni" (paper) è stato pensato
per essere letto comodamente in formato elettronico e per essere
a facile consultazione.

* Sempre nuove sentenze massimate
quotidianamente

* Segnalazione della normativa di rilievo
con testi coordinati

* Banche Dati

2018
AmbienteDiritto Edizioni®

ISSN 1974-9562
9 771974 956204

www.ambientediritto.it

La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 www.ambientediritto.it